

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2517/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1333/88, (CEE) n. 1334/88 e (CEE) n. 1449/88 per quanto concerne la durata di validità dei titoli rilasciati nell'ambito di gare per la restituzione all'esportazione di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1333/88 <sup>(3)</sup>, (CEE) n. 1334/88 <sup>(4)</sup> e (CEE) n. 1449/88 <sup>(5)</sup> della Commissione indicano gare per la restituzione all'esportazione e prevedono, in particolare, la durata di validità dei titoli rilasciati;

considerando che è opportuno prevedere una durata di validità ridotta per i titoli rilasciati a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 1334/88 e (CEE) n. 1449/88 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1988.

« 2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito delle gare sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma del paragrafo 1 fino al 30 settembre 1988 ».

*Articolo 2*

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1333/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma del paragrafo 1 fino al 30 settembre 1988.

Tuttavia, per le esportazioni a destinazione della Repubblica popolare cinese, i titoli sono validi a decorrere dalla data del rilascio a norma del paragrafo 1 fino al 30 settembre 1988 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 9.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 22.